Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 23 febbraio** — **Numero 45**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0,80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50**.— nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor Voislav Antonievitch, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Regno dei serbi, croati e sloveni.

Roma, 23 febbraio 1922.

LEGGI E DECRETI

Il numero 98 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922.

A) Maggiori assegnazioni in conto competenza.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	14.400 —
Cap. n. 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	260.000 —
Cap. n. 3. Amministrazione centrale - Spese di ufficio	165.000 —
Cap. n. 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	50.000 —
Cap. n. 6. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	5.000 —
Cap. n. 8. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta	100.000 —
Cap. n. 10. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	55.000 —
Cap. n. 12. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	30.000 —
Cap. n. 16. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	200.000 —
Cap. n. 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	30.000 —
Cap. n. 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	20.000 —
Cap. n. 19. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	70.000 —
Cap. n. 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	100.000 —
Cap. 21-*bis* (di nuova istituzione). Spese per l'acquisto delle marche di contributo per la assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	140.000 —
Cap. n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari. (Spesa d'ordine)	3.000 —
Cap. n. 24. Spese casuali	20.000 —
Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione). Spese di qualsiasi natura per il funzionamento della Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 72 della legge 7 luglio 1907, n. 429	30.000 —
Cap. n. 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito, ecc.	15.000.000 —
Cap. n. 29. Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali, ecc.	30.000
Cap. n. 30 Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio, ecc.	700.000
Cap. n. 32. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ecc.	300.000
Cap. n. 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali, ecc.	1.400.000
Cap. n. 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2.000.000
Cap. n. 39. Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento, ecc.	120.000
Cap. n. 40. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	10.000
Cap. n. 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione, ecc.	50.000 —
Cap. n. 44. Elaborazione e pubblicazione di statistiche delle concessioni di acque pubbliche e dell'energia prodotta ed altre pubblicazioni, ecc.	20.000 —
Cap. n. 45. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili, ecc.	600.000 —
Cap. n. 52. Manutenzione e riparazione dei porti.	6.000.000 —
Cap. n. 53. Escavazione dei porti	5.000.000 —
Cap. n. 68. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse)	2.400 —
Cap. n. 69. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	40.000 —
Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella *A*, ecc.	850 —
Cap. n. 71. Fitto di locali (Spese fisse)	300 —
Cap. n. 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie Venete e di Mantova pei servizi normali indicati nel regolamento, ecc.	100.000 —
Cap. n. 78. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie Venete e di Mantova	20.000 —
Cap. n. 79. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova	20.000 —
Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle Provincie venete	1.000.000 —
Cap. n. 83. Escavazione dei porti nelle Provincie venete	5.000.000 —
Cap. n. 104. Spese e compensi per gli studi della	

Commissione istituita per la revisione della rete stradale nazionale, ecc. . . . 10.000 —
ap. n. 113. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie Provincie del Regno, comprese quelle meridionali e nelle isole, ecc. . . 2.000.000 —
ap. n 140. Spese d'ufficio, di copiatura di atti, fitto di locali e varie, ecc. . . . . 100.000 —
ap. n. 143. Opere in Roma, ecc. . . . . 1.700.000 —

Totale delle maggiori assegnazioni . . . 42.515.950 —

) Diminuzioni di stanziamento in conto competenza.

ap. n. 111. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. . . . . 2.110.000 —
n. 132. Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano, ecc. . . . . 500.000 —
. n. 156. Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi, ecc. . . . . 200.000 —
. n. 175. Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenca, ecc. . . . . 2.500.000 —

Totale delle diminuzioni di stanziamento. 5.310.000 —

C) Aumenti in conto residui.

n. 90. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari. . . . . 2.500.000 —
. n. 124. Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali, ecc. . . . . 1.500.000 —
. n. 129. Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712 2.000.000 —
. n. 180. Annualità a carico dello Stato per concessione di opere marittime nelle provincie Venete e di Mantova . . . . 3.600.000 —
. n. 247 (aggiunto). Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni Comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'Acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256 . 400.000 —

Totale degli aumenti in conto residui . . . 10.000.000 —

D) Diminuzione in conto residui.

. n. 111. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. . . . . 20.000.000 —

E) Variazioni di denominazione.

ap. n. 107. Sussidi e concorsi per il completamento di strade unali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni Comuni alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi all ed ai porti. Costruzione diretta a cura dello Stato delle e suddette nel Mezzogiorno e nelle isole, eccettuate le Pro-e di Basilicata e Calabria e la Sardegna (leggi 30 agosto n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; ar-o 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, 2; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 12 della 21 luglio 1910, n. 589, e art. 3 del decreto Luogotenenziale obre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 del decreto Luogoziale 30 giugno 1918, n. 1019, e del decreto Reale 22 nore 1919, n. 2464 (spesa ripartita).

Cap. n. 121. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi a termine degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774 provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c*, e tabella *C*, lettera *c*), n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e R. decreto 1° aprile 1915, n. 426, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 (spesa ripartita).

Cap. n. 189. Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessione di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle Provincie, Comuni e Consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai Comuni della Provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiati dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (art. 1 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1480, e articoli 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245 - Spesa ripartita).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il numero 111 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1921-922, indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, firmate d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire quattrocentomila (L. 400.000) per piccoli prestiti alla popolazione agricola della Cirenaica da rimborsarsi all'Erario entro l'esercizio 1922-923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella A.

VARIAZIONI da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, esercizio 1921-922.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Contributi per le Colonie.

Cap. n. 36. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania . . . . + 10.794.100 —

Cap. n. 38. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica . . . . . + 38.364.500 —

Cap. n. 39 (modificata la denominazione). Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili e militari della Eritrea (leggi 20 marzo 1910, n. 129, e 1° aprile 1915, n. 448, articolo 3) . . . . + 8.700.000 —

+ 57.858.600 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Contributi straordinari per le Colonie.

Cap. n. 47. Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania . . . . + 37.617.000 —

Cap. n. 48. Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari civili della Cirenaica . . . . + 3.300.000 —

Cap. n. 49. Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica . . . . + 9.264.000 —

Cap. n. 51-*ter* (nuovo). Assegnazioni straordinarie all'Eritrea per spese straordinarie militari per la difesa della Colonia . . . . . + 510.000 —

Cap. n. 52-*bis* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira . . . . + 6.000.000 —

Cap. n. 52-*ter* (nuovo). Assegnazioni straordinarie alla Somalia per spese straordinarie militari per la difesa della Colonia . . . . + 1.000.000 —

+ 57.691.000 —

RIASSUNTO.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I.

Spese effettive . . . . + 57.858.600 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I.

Spese effettive . . . . + 57.691.000 —

+ 115.549.600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella B.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Tripolitania. Esercizio 1921-922.

ENTRATA.

TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Contributo dello Stato.

Art. 13. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari . . . . + 10.794.100 —

TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari . . . . + 37.617.000 —

Totale generale dell'entrata . . . + 48.411.100 —

SPESA.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.

Art. 50. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . . + 180.000 —

Art. 51. Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali . . . . + 9.956.100 —

Art. 53. Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare, alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile, servizio delle ferrovie Decauville; laboratori, carriaggio e materiali vari d'artiglieria . . . . + 558.000 —

Art. 54. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato, in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti . + 100.000 —

+ 10.794.100 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I — Spese effettive.

Spese militari.

Art. 89-*bis*. Spese per le truppe metropolitane e per la gestione dei servizi relativi . . . + 18.000.000 —

Art. 89-*ter*. Spese per reparti eritrei, somali, tem-

poraneamente assegnati in Colonia in più degli organici per le bande armate irregolari (modificata la denominazione) . . . + 17.000.000 —

Art. 89-*quater*. Spese per costruzioni varie d'uso militare (modificata la denominazione) . + 2.617.000 —

Totale . . . + 37.617.000 —

Totale generale . . . + 48.411.100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella C.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Cirenaica.
Esercizio 1921-922.

ENTRATA.

TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Contributi dello Stato.

Art. 14. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari . . . . + 38.364.500 —

TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili . . . . + 3.300.000 —

Art. 16. Contributo dello Stato nelle spese straodinarie militari . . . . + 9.264.000 —

+ 12.564.000 —

Totale generale dell'entrata . . . + 50.928.500 —

SPESA.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.

Art. 49. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . . + 10.312.300 —

Art. 50. Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali . . . . + 15.275.200 —

Art. 51. Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli . . . . + 7.374.000 —

Art. 52. Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico e telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile, servizio delle ferrovie Decauville-Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico e servizio d'aviazione . . . . + 4.103.000 —

Art. 53. Spese di ogni genere inerenti al trasporto di materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti . + 1.300.000 —

+ 38.364.500 —

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Categoria I — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

Art. 58. Spese eccezionali di carattere politico . + 3.300.000—

Spese militari.

Art. 91-*bis*. Spese ordinarie e varie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico (modificata la denominazione) . . . . + 7.164.000 —

Art. 91-*ter*. Spese per costruzioni varie d'uso militare (modificata la denominazione) . . . + 1.600.000 —

Art. 91-*quater*. Spese per consumo di materiali per movimenti straordinari (modificata la denominazione) . . . . + 500.000 —

+ 12.564.000 —

RIASSUNTO.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese militari . . . . + 38.364.500 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese militari . . . . + 12.564.000 —

+ 50.928.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella D.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio dell'Eritrea.
Esercizio 1921-922.

TITOLO I. — *Entrate ordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili e militari delle colonie (legge 20 marzo 1910, n. 129 ed art. 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448) (modificala la denominazione) . . . . + 8.700.000 —

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Art. 16-*ter* (nuovo). Assegnazione straordinaria per spese straordinarie militari per la difesa della colonia . . . . + 510.000 —

RIASSUNTO.

Titolo I. — Entrate ordinarie. — Categoria I. — Entrate effettive . . . . + 8.700.000 —

Titolo II. — Entrate straordinarie. — Categoria I. — Entrate effettive . . . . + 510.000 —

+ 9.210.000 —

SPESA.

TITOLO I. — *Spese ordinarie.*

Categoria I. — Spese effettive.

Art. 36. Assegni fissi agli ufficiali, ai sottufficiali

ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali (art. 210, lett. *a*) e ritenuta ordinaria per le pensioni (art. 213, lett. *a*) del regolamento amministrativo e contabile, approvato col R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161 . . . . + 6.400.000 —

Art. 37. Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (art. 214, lett *b*), del regolamento amministrativo e contabile su indicato) . . . . + 1.900.000 —

Art. 38. Trasporti per mare di ufficiali e di truppa (art. 210, lett. *b*), del citato regolamento) + 400.000 —

+ 8.700.000 —

TITOLO II. — *Spese straordinarie.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese militari.

Art. 45-*bis* (nuovo). Manutenzione rete stradale militare, lavori nuovi e vari di grande manutenzione agli edifici militari . . . . + 510.000 —

RIASSUNTO.

TITOLO I. — *Spese ordinarie.*
Categoria I.

Spese effettive . . . . + 8.700.000 —

TITOLO II. — *Spese straordinarie.*
Categoria I.

Spese effettive . . . . + 510.000 —

+ 9.210.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella E.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Somalia.
Esercizio 1921-922.

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Art. 10-*bis* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira . . . . + 6.000.000 —

Art. 10-*ter* (nuovo). Assegnazione straordinaria per spese militari per la difesa della Colonia + 1.000.000 —

+ 7.000.000 —

Titolo II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Art. 47-*bis* (nuovo). Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira . + 6.000.000 —

Art. 47-*ter* (nuovo). Spese di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia . + 1.000.000 —

+ 7.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605;

DECRETA:

La polizia mineraria in materia di combustibili è esercitata secondo le prescrizioni e con le norme della legge 30 marzo 1893, n. 184, e del regolamento 10 gennaio 1907, n. 152.

Roma, 5 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa con l'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 16 agosto 1921 col quale vennero autorizzate le ultime fabbricazioni di biglietti da L. 1000, da L. 100 e da L. 50 del Banco di Napoli;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 1° febbraio 1922 e la domanda fatta con la Nota del 7 stesso mese n. 12400 dalla direzione generale del Banco medesimo, relativa ad una nuova fabbricazione di biglietti dei suindicati tagli;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari, ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione;

DECRETA:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione dei biglietti del Banco di Napoli dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero quattrocentomila (400.000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire quattrocento milioni (L. 400.000.000) divisi in quarantuna (41) serie, di cui la prima comprendente 5000 biglietti, a complemento dell'ultima serie della precedente fabbricazione, numerati progressivamente da 5001 a 10.000 e contrassegnate con le lettere G Z; trentanove (39) serie di 10.000 biglietti, numerati progressivamente da 1 a 10.000 e contrassegnate con le lettere H-A, H-B, H-C, H-D, H-E, H-F, H-G, H-H, H-I, H-J, H-K, H-L, H-M, H-N, H-O, H-P, H-Q, H-R, H-S, H-T, H-U, H-V, H-X, H-Y, H-Z, I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G, I-H, I-I, I-J, I-K, I-L, I-M, I-N, e una serie di 5000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 5000, contrassegnata con le lettere I-O.

Numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100,000,000) divisi in cento (100) serie di 10,000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 10,000 e contrassegnate con le lettere A-X, A-Y, A-Z, B-A, B-B, B-C, B-D, B-E, B-F, B-G, B-H, B-I, B-J, B-K, B-L, B-M, B-N, B-O, B-P, B-Q, B-R, B-S, B-T, B-U, B-V, B-X, B-Y, B-Z, C-A, C-B, C-C, C-D, C-E, C-F, C-G, C-H, C-I, C-J, C-K, C-L, C-M, C-N, C-O, C-P, C-Q, C-R, C-S, C-T, C-U, C-V, C-X, C-Y, C-Z, D-A, D-B, D-C, D-D, D-E, D-F, D-G, D-H, D-I, D-J, D-K, D-L, D-M, D-N, D-O, D-P, D-Q, D-R, D-S, D-T, D-U, D-V, D-X, D-Y, D-Z, E-A, E-B, E-C, E-D, E-E, E-F, E-G, E-H, E-I, E-J, E-K, E-L, E-M E-N, E-O, E-P, E-Q, E-R, E-S, E-T, E-U E-V.

Numero due milioni (2,000,000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50) per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100,000,000) divisi in duecentouna (201) serie, di cui la prima di 5000 biglietti a complemento dell'ultima serie della precedente fabbricazione, numerati progressivamente da 5001 a 10,000 e contrassegnata con le lettere P-I, 199 serie da 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000 e contrassegnate con le lettere P-J, P-K, P-L, P-M, P-N, P-O, P-P, P-Q, P-R, P-S, P-T, P-U, P-V, P-X, P-Y, P-Z, Q-A, Q-B, Q-C, Q-D, Q-E, Q-F, Q-G, Q-H' Q-I, Q-J, Q-K, Q-L, Q-M, Q-N, Q-O, Q-P, Q-Q, Q-R, Q-S, Q-T, Q-U, Q-V, Q-X, Q-Y, Q-Z, R-A, R-B, R-C, R-D, R-E, R-F, R-G, R-H, R-I, R-J, R-K, R-L, R-M, R-N, R-O, R-P, R-Q, R-R, R-S R-T, R-U, R-V, R-X, R-Y, R-Z, S-A, S-B, S-C, S-D, S-E, S-F' S-G, S-H S-I, S-J S-K, S-L, S-M, S-N, S-O, S-P, S-Q, S-R, S-S, S-T, S-U, S-V, S-X, S-Y, S-Z, T-A, T-B, T-C, T-D, T-E, T-F, T-G, T-H, T-I, T-J, T-K, T-L, T-M, T-N T-O, T-P, T-Q, T-R, T-S, T-T, T-U, T-V, T-X, T-Y, T-Z, U-A, U-B, U-C, U-D, U-E, U-F, U-G, U-H, U-I, U-J, U-K, U-L, U-M, U-N, U-O, U-P, U-Q, U-R, U-S, U-T, U-U, U-V, U-X, U-Y, U-Z, V-A, V-B, V-C, V-D, V-E, V-F, V-G, V-H, V-I, V-J, V-K, V-L, V-M, V-N, V-O' V-P, V-Q, V-R, V-S, V-T, V-U, V-V, V-X, V-Y, V-Z, X-A, X-B' X-C, X-D, X-E, X-F, X-G, X-H, X-I, X-J, X-K, X-L, X-M, X-N, X-O, X-P, X-Q, X-R, X-S, X-T, X-U, X-V, X-X, X-Y, X-Z, Y-A Y-B, Y-C, Y-D, Y-E, Y-F, Y-G, Y-H, e una serie di 5000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 5000, contrassegnata con le lettere Y-I.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dal decreto Ministeriale 7 dicembre 1909 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1909, n. 303, pel taglio da L. 1000; dal decreto Ministeriale 10 dicembre 1908, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 17 novembre 1908, n. 269, pel taglio da L. 100, e dal decreto Ministeriale 30 dicembre 1909 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 14 gennaio 1910, n. 10, pel taglio da L. 50.

I biglietti dei tagli da L. 100 e da L. 50 potranno essere fabbricati senza matrice.

Art. 3.

Ai suddetti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180, modificato dall'altro decreto Ministeriale del 5 marzo 1908 [pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 9 marzo 1908, n. 57.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, con l'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione, di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 30 gennaio 1922 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000 di tipo modificato e da L. 500 di nuovo tipo;

Veduta la nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 9 febbraio 1922, n. 10546, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione;

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero cinquecentomila (500.000) biglietti da lire mille (lire 1000) di tipo modificato, per un valore complessivo di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) divisi in cinquanta (50) serie, di numero 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000 e distinte con le lettere ed i numeri M-3, N-3, O-3, P-3, Q-3, R-3, S-3, T-3, U-3, V-3, A-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, U-4, V-4, e le altre di seguito da A-5 a V-5.

Numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquecento (L. 500) di nuovo tipo, per un valore complessivo di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000), divisi in cento (100) serie, di numero 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000 e distinte con le lettere ed i numeri da A-16 a V-16, da A-17 a V-17, da A-18 a V-18, da A-19 a V-19, da A-20 a V-20.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati rispettivamente dai decreti Ministeriali 13 agosto 1921 pei biglietti da L. 1000 di tipo modificato e 27 giugno 1919 pei biglietti da L. 500 di nuovo tipo.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 18 febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 5 del decreto Presidenziale 1° febbraio 1922 che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1922, per errore tipografico, risulta che « la dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, può essere fatta da chi al *18 gennaio 1922* abbia compiuto 18 anni . . . ».

La data 18 gennaio 1922 va invece sostituita con quella del **18 gennaio 1921**, come è nel testo originale e come qui si rettifica.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

COMUNICATO.

In seguito ad ulteriori comunicazioni della Commissione delle riparazioni a Parigi, l'elenco dei titoli di debito pubblico pre-

bellico ungherese da censirsi contenuto nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 corrente resta modificato come segue:

1° obbligazioni di rendita oro 4 0[0 scadenze 1° gennaio e 1° luglio;

2° obbligazioni di rendita in corone 1892, 1900, 1902, 1904, 1908, 1910 4 0[0 scadenza 1° giugno e 1° dicembre;

3° obbligazioni di rendita in corone 3 1[2 0[0 con scadenza 1° gennaio e 1° luglio;

4° obbligazioni di rendita in 4 valute (corone, marchi, franchi, sterline) 1910 4 0[0 scadenza 1° marzo e 1° settembre;

5° obbligazioni di rendita in 4 valute (corone, marchi, franchi, sterline) 1913 4 1[2 0[0, scadenza 1° aprile e 1° ottobre;

6° obbligazioni di rendita ammortizzabile in 4 valute (corone, marchi, sterline, franchi) 1914 4 1[2 0[0, scadenza 1° marzo e 1° settembre;

7° obbligazioni ammortizzabili per lo sgravio fondiario 4 0[0 emissione 1889, scadenze 1° maggio e 1° novembre;

8° obbligazioni nominative 4 1[2 0[0 emesse nel 1912 a beneficio di città e di Comuni ungheresi per indennizzo degli aboliti diritti sulle bevande alcooliche, rimborsabili con permesso dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze.

(Elenco n. 25). **3ª pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 (1902)	39730	1001 —	Peano Giovanni di *Alfredo,* dom. a Torino	Peano Giovanni di *Carlo-Alberto,* dom. a Torino
3,50 0[0	616069	140 —	Guelfi *Maria* fu Giuseppe, ved. di Ruffinelli Giovanni, dom. a Candia Canavese (Torino)	Guelfi *Giuseppa Maria,* fu Giuseppe, ved. ecc., come contro
»	177342	105 —	*Androvetti Carolina* di Pietro, nubile, dom. a Torino	*Andruetto Giuseppa-Carlotta* di Pietro, nubile, dom. a Torino
»	227110	52 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 31 gennaio 1922	Situazione al 10 febbraio 1922
Cassa (Specie metalliche)	925.109.000	925.683.000
Portafoglio s/ piazze italiane	4.473.225.000	4.464.168.000
Anticipazioni	3.659.432.000	3.629.463.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	715.026.000	694.673.000
Circolazione	14.528.342.000	14.384.415.000
Debiti a vista	1.183.336.000	1,051.108.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	1.058.910.000	1.039.136.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19,30 0[0	19,60 0[0

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	183 07	Dinari	—
Londra	87 83	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 —	Belgio	173 08
Spagna	— —	Olanda	7 70
Berlino	9 21	Pesos oro	—
Vienna	0 65	Pesos carta	—
Praga	38 30	New York	20 19

Oro . . . . . . 389 57.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 °/₀ netto (1906)	73 75	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	77 55	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*